

CAPITOLO I

LA NOSTRA VOCAZIONE E MISSIONE SALVATORIANA

Lo scopo della Società Apostolica Istruttiva è quello di diffondere, difendere e rafforzare la fede cattolica, dappertutto, per quanto le è concesso dalla Divina Provvidenza. Perciò essa si dedica all'istruzione ecclesiastica e, con parole e scritti, intende far conoscere sempre più, a tutti gli uomini, l'unico vero Dio e colui che egli ha mandato, Gesù Cristo, in modo che conducano una vita santa e salvino le loro anime.

Reg. 1882

101 La bontà e l'amore di Dio per gli uomini si sono manifestati in Gesù Cristo. In lui, l'unico vero Salvatore del mondo, tutti gli uomini sono chiamati all'unione con Dio e tra loro per formare il popolo di Dio. Ispirato dallo Spirito Santo e bramoso della salvezza di tutti gli uomini, Padre Francesco Maria della Croce Jordan fondò la Società del Divin Salvatore e le diede lo scopo apostolico di annunciare a tutti gli uomini che Gesù è il Salvatore.

102 Cristo ci spinge, come fece con gli Apostoli, ad abbracciare una vita di totale dedizione a Dio. La nostra vocazione battesimale ci sprona a tendere all'amore perfetto che per noi si realizza nella vita in comunità, secondo i consigli evangelici e nel servizio apostolico.

103 Mosso dalle parole del Vangelo: 'Questa è la vita eterna, che conoscano te, unico vero Dio, e colui che hai mandato Gesù Cristo', il nostro Fondatore ci diede l'ordine e la missione di non riposare fino a quando tutti gli uomini non conoscano, non amino e non servano Gesù come loro Salvatore.

104 Per progredire verso questo ideale ci sforziamo di crescere nella conoscenza e nell'amore del Salvatore e di farlo conoscere agli altri. Alimentiamo un'incrollabile fede in Dio e un autentico spirito di preghiera, convinti che possiamo tutto in colui che ci dà la forza.

105 Ad imitazione del nostro Fondatore, ci sforziamo di compiere la volontà di Dio vivendo e lavorando in fedeltà alla Chiesa, servendo gli altri con semplicità e umiltà, rendendo così visibile la bontà e l'amore di Dio nostro Salvatore.

106 La Società del Divin Salvatore è un istituto religioso apostolico clericale di diritto pontificio. Essa ha un abito proprio che si indossa secondo le norme del diritto comune della Chiesa.

107 Per ottenere maggiori successi nel nostro programma apostolico, promoviamo la collaborazione con le Suore del Divin Salvatore, con le quali abbiamo in comune l'origine e la finalità.

108 In conformità alle intenzioni originali del nostro Fondatore, cerchiamo di promuovere la cooperazione di singoli e di gruppi che si uniscono a noi nel suo spirito e zelo apostolico. Essi collaborano nelle attività apostoliche della Società, senza per altro aver diritto di partecipare alla vita interna o alle strutture di governo.

109 La Società è consacrata al Divin Salvatore, I nostri patroni sono Maria, Madre del Salvatore, gli Apostoli, san Michele e san Giuseppe.

CAPITOLO II

LA NOSTRA VITA APOSTOLICA

I membri devono, con zelo e saggezza, usare l'esempio, la parola scritta e parlata, tutti i mezzi e modi che la carità di Cristo ispira, per far conoscere a tutti e per glorificare ovunque Dio Padre, Il Suo Figlio Gesù Cristo e lo Spirito Santo e così salvare le anime immortali

Reg. 1886

201 La nostra vita salvatoriana è apostolica ed è l'espressione dell'amore di Cristo che ci spinge a consumare le nostre forze per la salvezza di tutti gli uomini, fiduciosi che in questo modo cresciamo continuamente nella nostra unione con Dio.

202 Noi annunciamo Gesù Cristo a tutti gli uomini, con tutti i mezzi e modi che l'amore di Cristo ci ispira, soprattutto con la testimonianza della nostra vita, con la nostra bontà e con il nostro zelo apostolico. Nell'adempimento di questo servizio rispettiamo sempre la dignità umana e siamo pronti a servire tutti gli uomini, senza distinzione.

203 Nella scelta delle attività apostoliche, fedeli al carisma del Fondatore e allo scopo della Società, siamo guidati dalla chiamata della Chiesa universale, dalle esigenze della Chiesa locale, dai segni dei tempi, dalle molteplici necessità degli uomini e dalle capacità e doti dei membri.

204 È nostro particolare intento promuovere lo sviluppo della vocazione cristiana di quelle persone che si dedicano alla promozione della società umana e alla diffusione del messaggio evangelico.

205 Gesù Cristo aveva una predilezione per i poveri e gli oppressi. L'impegno per la giustizia e la pace nel mondo fa parte del nostro compito di evangelizzazione. Perciò vogliamo in tutti i rami del nostro apostolato promuovere la giustizia sociale e collaborare con coloro che lavorano in spirito di carità cristiana, per vincere la povertà, l'ingiustizia e l'oppressione di qualsiasi genere.

206 Siamo obbligati a valutare periodicamente le nostre attività apostoliche, specialmente con riferimento ai valori del Vangelo e ad aggiornare i metodi e i mezzi che usiamo, in modo da assicurare una maggiore rispondenza alle esigenze del popolo di Dio.

207 La Società è assolutamente impegnata alla protezione dei bambini, degli adolescenti e degli adulti vulnerabili, compresi i nostri stessi membri, da forme di abuso sessuale e di altro tipo. Ciò richiede la collaborazione tra il generalato e le unità con l'attuazione di politiche e procedure di salvaguardia chiare e specifiche sia a livello di generalato che di unità.

CAPITOLO III

LA NOSTRA VITA SECONDO I CONSIGLI EVANGELICI

La regola di vita di questo ordine è di osservare il santo Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo con una vita di obbedienza, povertà, castità e di apostolato.

Reg. 1884

I CONSIGLI EVANGELICI IN GENERALE

301 Gesù Cristo chiama tutti alla santità della vita e alla collaborazione nella sua opera di salvezza. Noi rispondiamo a questa chiamata seguendo la via dei consigli evangelici nella Società del Divin Salvatore.

302 Con la professione religiosa ci dedichiamo interamente a Dio e ci impegniamo per la causa del suo Regno ad una vita di castità celibataria, di povertà e di obbedienza nella nostra Società secondo le sue regole. Mediante questa dedizione e questo impegno noi onoriamo Dio, intensifichiamo la nostra personale unione con Cristo, rafforziamo la nostra unità come comunità e accresciamo la nostra disponibilità per il servizio apostolico.

303 Col progredire giorno per giorno nel nostro impegno, diventiamo testimoni sempre più autentici della presenza salvifica di Cristo nel nostro mondo e diamo testimonianza della vita nuova ed eterna che egli ci ha guadagnata e promessa.

304 Nella nostra imitazione di Cristo guardiamo a Maria e agli Apostoli come nostri modelli e patroni; essi, con gioia e generosità, cooperarono all'opera salvifica di Cristo.

FORMULA DELLA PROFESSIONE RELIGIOSA

305 La formula per la professione dei voti temporanei e perpetui è la seguente:
Signore Gesù Cristo, Salvatore del mondo, per seguire fedelmente Te e per servire Te e la Tua opera di salvezza, io, N.N. mi dono senza riserva a Te nella Tua Chiesa, per consacrare la mia vita al servizio apostolico nella Società del Divin Salvatore.
Pertanto, alla presenza di N.N. (e della comunità), Ti faccio voto di castità celibataria, di povertà e di obbedienza (per tutta la vita o per un anno), secondo le Costituzioni.
Al tempo stesso confido nell'aiuto della Vergine Maria, Madre del Salvatore e di tutti i patroni della Società, come pure dell'aiuto fraterno dei miei confratelli.
Accetta, o Signore, il mio impegno e rafforza con la tua grazia la mia decisione di mantenere quanto ho giurato per tutta la mia vita.

CASTITÀ CONSACRATA

Osservate fedelmente il voto di castità; conservate la totale purezza di corpo e di spirito.

Reg. 1884

306 Dio, che ci ha chiamati per primo, ci ha donato il carisma della castità celibataria e ci invita ad aprire il nostro cuore all'amore per lui e per tutti gli uomini. In risposta alla sua chiamata ci dedichiamo liberamente a Dio, per la venuta del suo Regno, con tutta la forza del nostro amore. Per mezzo della castità celibataria vogliamo seguire Cristo, costruire la nostra comunità nell'amore fraterno ed essere più disponibili all'apostolato.

307 Con la professione temporanea e perpetua ci obblighiamo, con un voto, a vivere la castità consacrata; per cui rinunciamo al matrimonio per il Regno di Dio e osserviamo perfetta continenza, in modo da crescere nella nostra donazione a Dio e nel disinteressato servizio a coloro con i quali viviamo e ai quali siamo mandati.

308 La castità consacrata viene rafforzata dalla celebrazione dei sacramenti, dalla fedeltà alla preghiera, dalla meditazione della parola di Dio, da un prudente autocontrollo e dalla generosità nel servizio.

309 La castità consacrata viene vissuta più facilmente, quando in una comunità si vive la carità genuina che si estende a tutti e tutti lega insieme.

310 La castità consacrata, vissuta con fedeltà e gioia, è un segno che manifesta l'amore di Dio per tutti e prefigura l'unione di tutti gli uomini nel mondo che verrà. L'amore di Dio presente in noi ci dà la forza per maturare in questo stato di vita.

POVERTÀ

I membri non devono possedere alcunché come proprio; qualunque cosa essi acquistano, l'acquistano per la Società. Esorto tutti e ognuno di voi nel Signore ad osservare fedelmente e integralmente la santa povertà come il fondamento della nostra Società. Dovete poter dire in verità con san Pietro: "Ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito" (Mt 19,27).

Reg. 1884

311 Gesù Cristo è vissuto nella povertà e semplicità; egli non era attaccato ai beni della terra né si faceva condizionare da essi. Egli ci invita a vivere allo stesso modo e ci chiede di lasciare

ogni cosa e di seguirlo. Con la nostra vita di povertà evangelica ci rendiamo liberi per donare noi stessi, le nostre capacità, le nostre attitudini e tutto ciò che abbiamo al servizio efficace del popolo di Dio.

312 Con la professione temporanea e perpetua ci obblighiamo, con un voto, a vivere in povertà evangelica, per cui rinunciamo al diritto di poter liberamente usare e disporre dei beni materiali. In tal modo cresciamo nella fiducia in Dio e ci rendiamo liberi per il servizio e la testimonianza.

313 Il nostro Fondatore aveva una fiducia incrollabile nella divina Provvidenza. Allo stesso modo noi consideriamo fondamentale la povertà evangelica per la nostra Società, convinti che lo spirito di povertà è assolutamente necessario per la credibilità della nostra vita e della nostra testimonianza.

314 Viviamo la nostra povertà nella comunione dei beni; condividiamo tra noi tutto ciò che siamo, tutto ciò che abbiamo e tutto ciò che riceviamo, usando tutto con senso di responsabilità. Obbligati dalla comune legge del lavoro, lavoriamo per il nostro mantenimento e programiamo il più fruttuoso uso delle nostre risorse a beneficio del nostro apostolato.

315 Viviamo la nostra povertà personale e comunitaria in solidarietà con i poveri del mondo e con senso di responsabilità verso di loro, perché ogni essere umano ha il diritto fondamentale di vivere con dignità e di usufruire dei beni del mondo. Evitiamo di accumulare beni non necessari e condividiamo con chi si trova nel bisogno. Il nostro tenore di vita deve essere una testimonianza del Vangelo.

316 I membri conservano il diritto di proprietà sui beni in loro possesso prima della professione nella Società e anche su quelli acquisiti in seguito per effetto di eredità, lasciti o donazioni legali.

317 I membri rinunciano al diritto di amministrare e di beneficiare dei propri beni. Pertanto, avanti la prima professione, con un documento appropriato, designano un amministratore per le loro proprietà e dispongono liberamente del loro uso e usufrutto. Eventuali modifiche in questo documento possono essere effettuate con la licenza del superiore provinciale.

318 Prima della professione perpetua i membri redigono anche un testamento. Per modificare il testamento è richiesta la licenza del superiore provinciale.

319 Tutto ciò che i membri dopo la prima professione acquistano con il proprio lavoro, viene acquistato per la comunità. Donazioni, pensioni e pagamenti di assicurazioni diventano proprietà della comunità, la quale ne può disporre. Nell'utilizzare i beni della comunità, i membri seguono le direttive del superiore che tiene conto dei desideri della

comunità.

320 Chi lascia la Società non può richiedere da essa alcun compenso per i servizi resi né può pretendere di rientrare in possesso di quanto aveva guadagnato con il suo lavoro. Tuttavia, in spirito di equità e di carità, la Società lo aiuta ad iniziare una nuova vita. Gli statuti provinciali danno direttive.

OBEDIENZA

Come il nostro Signore e Maestro Gesù Cristo non venne nel mondo per fare la sua volontà, ma la volontà del Padre suo, così i membri non sono entrati nella Società per fare la propria volontà, ma la volontà del Padre celeste, poiché, l'obbedienza prestata ai superiori, è prestata a Dio.

Reg. 1886

321 Gesù ha compiuto in tutto la volontà del Padre suo ed ha così redento tutti gli uomini. Dio ci chiama a mettere la nostra vita interamente al suo servizio. Con l'obbedienza evangelica rispondiamo a questa chiamata, siamo incorporati in una comunità fraterna e partecipiamo all'opera salvifica di Cristo.

322 Con la professione temporanea e perpetua ci impegniamo, con un voto, ad una vita di obbedienza. Abbracciamo, quindi, la forma di vita salvatoriana ed i suoi rami di apostolato, in obbedienza ai nostri superiori secondo le nostre regole, in modo da crescere nella libertà dei figli di Dio e rispondere alla sua volontà con la maggior fedeltà possibile.

323 Nel dialogo e nella preghiera comune cerchiamo di discernere la volontà di Dio attraverso la sua parola nella Scrittura, le direttive della Chiesa, le nostre regole, le direttive della legittima autorità e attraverso la propria coscienza, interpretando i segni dei tempi e rispondendo ai bisogni del popolo di Dio.

324 I superiori esercitano l'autorità come un servizio, con responsabilità dinanzi a Dio e alla comunità. È loro compito incoraggiare, unire e guidare i membri nella fedeltà al Vangelo e alla nostra vocazione salvatoriana, promuovendo la realizzazione della nostra missione nella Chiesa. Nel compiere tale servizio essi hanno il diritto di prendere decisioni e dare ordini, se necessario.

325 Poiché siamo corresponsabili del bene e della missione della Società, la nostra obbedienza deve essere attiva, illuminata e matura. L'obbedienza responsabile presuppone dei buoni rapporti tra i membri e i loro superiori. Questo richiede una reciproca fiducia e sincerità. Cerchiamo di adempiere i nostri doveri nella comunità e nell'apostolato con generosità e con spirito di obbedienza e di collaborazione.

326 Rispettiamo l'autorità del superiore, come pure la dignità, le attitudini e le iniziative personali di ciascun membro. Pertanto, in un giusto equilibrio tra diritti e responsabilità, promoviamo una comunione tra noi in cui le nostre energie siano incanalate per la missione della Società e siamo pronti e disponibili ad accettare i compiti a noi assegnati.

327 Prendiamo parte all'opera salvifica di Cristo anche quando, per obbedienza, accettiamo la volontà di Dio, sebbene comporti sofferenza. In tal modo rendiamo testimonianza agli altri del valore redentivo delle loro sofferenze.

CAPITOLO IV

LA NOSTRA VITA DI COMUNITÀ

Vi esorto a comportarvi in maniera degna della vocazione che avete ricevuto, con ogni umiltà, mansuetudine e pazienza. Soprattutto conservate tra voi una grande carità, perché la carità copre una moltitudine di peccati. Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore, che vi amiate gli uni gli altri; come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Tutte le vostre azioni siano compiute nell'amore.

Reg. 1884

401 Siamo chiamati da Dio ad una comunità di fede, di fraternità e di apostolato. Seguendo l'esempio dei primi cristiani, condividiamo con i nostri confratelli la nostra esperienza di fede, l'amicizia, la fraterna convivenza e le nostre attività apostoliche.

402 Uniti nel nome di Cristo Salvatore, noi siamo sicuri che egli è in mezzo a noi come sorgente inesauribile della nostra unione, della nostra forza e della nostra efficacia apostolica.

403 La nostra vita comunitaria è caratterizzata dal suo spirito apostolico, e la nostra vita apostolica è alimentata dallo spirito di comunità e di reciproco amore, di compartecipazione e di servizio. Pertanto la nostra vita comunitaria è flessibile ed aperta alle varie esigenze del nostro apostolato. La struttura e la vita di ogni comunità è regolata da norme specifiche contenute negli statuti provinciali.

404 Nella nostra vita comunitaria rispettiamo l'individualità di ogni membro. Accettiamo le differenze e apprezziamo l'abbondanza dei doni che arricchiscono la nostra comunità. Ci sforziamo di superare le nostre manchevolezze, di perdonarci l'un l'altro, sopportando a vicenda con pazienza i nostri difetti e limiti.

405 Per il bene della nostra comunità è essenziale comprenderci ed accettarci a vicenda. Perciò entriamo in dialogo tra noi, al fine di scoprire cosa è bene per l'individuo, la comunità e il nostro lavoro per il Regno di Dio. La preghiera e l'amore vicendevole ci mantengono uniti nonostante la differenza di vedute.

406 Compito importante del superiore è quello di favorire nella comunità l'unità e la solidarietà. I singoli membri prendono parte attiva alle iniziative della comunità per promuovere il bene generale e lo spirito comunitario. Le nostre attività comunitarie che vanno periodicamente riesaminate, comprendono anche la preghiera, i pasti, la ricreazione e il dialogo.

407 Ogni membro appartiene ad una comunità locale, anche quando, per una causa legittima e

secondo il diritto comune e con le opportune autorizzazioni concesse, vive separato da essa. Quelli che a causa dell'età o della cattiva salute non possono più esercitare l'apostolato attivo, hanno la facoltà, per quanto è possibile, di vivere in una comunità di loro scelta.

408 I membri malati e anziani meritano il nostro speciale amore, gratitudine e riguardo. Essi ricevono adeguata cura medica ed ogni assistenza spirituale.

409 L'amore assiduo per i confratelli, genitori, parenti, e benefattori defunti richiede che noi li ricordiamo nelle nostre preghiere private e comunitarie. I suffragi particolari sono specificati negli statuti provinciali.

410 Dove è possibile, una parte della casa sia riservata ad uso esclusivo della comunità. In essa regni un'atmosfera di pace e di quiete, data la sua importanza per la nostra vita e il nostro lavoro.

411 Quanto più viviamo una vita in fraterna ed apostolica unione, tanto più essa diventa segno dell'amore di Dio e testimonianza profetica che Cristo dimora in noi e ci unisce nell'amore.

CAPITOLO V

LA NOSTRA UNIONE CON CRISTO

Poiché non è possibile svolgere un lavoro efficace nella vigna del Signore senza tendere alla propria perfezione, i membri sono obbligati a progredire giorno per giorno sulla via della santità. In modo particolare tengano presente che ogni progresso va attribuito alla grazia divina che devono continuamente implorare con la preghiera al Padre della luce.

Reg. 1882

501 Gesù Cristo è il centro e la sorgente di forza per la nostra vita. Egli ci chiama all'unione con lui. Noi rispondiamo a questa chiamata con la nostra preghiera e con il nostro amore per lui, per i nostri confratelli e per tutti gli uomini. Come in Gesù Cristo servizio e preghiera erano una cosa sola, così anche noi aspiriamo ad una maggiore integrazione tra servizio e preghiera nella nostra vita.

502 Tutta la nostra vita è basata sull'unione con Cristo. Approfondiamo costantemente tale unione con la celebrazione della liturgia, con la meditazione della parola di Dio, con la preghiera personale e comunitaria, con la dedizione alla sua opera di salvezza e con il nostro incontro con Cristo in tutte le persone e nelle esperienze quotidiane.

503 Ogni giorno celebriamo o partecipiamo al sacrificio eucaristico, sorgente, centro e culmine della nostra vita interiore, comunitaria e apostolica. L'Eucaristia ci unisce a Cristo, ci aiuta a vivere il suo comandamento di amore, ci rafforza nella nostra debolezza, ci invia al servizio apostolico ed è pegno della nostra definitiva unione con lui in cielo.

504 Dio ci parla attraverso la parola viva della Scrittura, che nutre la nostra fede, speranza e carità. Accogliamo la parola di Dio con profondo rispetto e meditiamo regolarmente su di essa in modo da poter comprendere più profondamente il mistero della salvezza, vivere della sua pienezza e proclamarlo in modo efficace agli altri.

505 Gesù, con l'esempio e l'insegnamento, ci ha esortato insistentemente a pregare. Il nostro Fondatore ci ha ammonito ad essere uomini di preghiera. Pertanto diamo grande importanza alla preghiera. La nostra preghiera personale e comunitaria comprende la meditazione quotidiana e quelle forme di orazione che ogni provincia e comunità sceglie come più opportune. Laddove è possibile, i membri di una comunità recitano insieme una parte delle Ore Liturgiche.

506 Maria, Madre del Salvatore, pregò con gli Apostoli in attesa della prima Pentecoste. Noi la onoriamo e la amiamo e le chiediamo di essere sempre più aperti allo Spirito Santo e di crescere nella somiglianza al Divin Salvatore. Tra le varie forme tradizionali di devozione a

Maria praticate nella Chiesa, noi consideriamo il rosario come un'espressione particolare di devozione.

507 Cristo si rivela a noi negli avvenimenti di ogni giorno. Impariamo soprattutto a riconoscerlo in tutte le persone, specialmente nei nostri confratelli, nei poveri, nei diseredati e negli oppressi.

508 La nostra vita deve essere una continua conversione a Cristo. Per mezzo suo siamo riconciliati con Dio. Da lui impariamo ad essere umili e modesti, altruisti e generosi. Per amor suo ci imponiamo un'autodisciplina per far convergere meglio le nostre energie al servizio del Regno di Dio.

509 Desiderosi della nostra crescita spirituale esaminiamo ogni giorno la nostra coscienza, facciamo uso frequente del sacramento della penitenza e di altre forme di riconciliazione con Dio e con gli altri. Inoltre dedichiamo periodicamente una giornata al sacro ritiro e ogni anno cinque giorni agli esercizi spirituali.

510 L'unione con Cristo ci porta a partecipare alle sue sofferenze e alla sua morte. Le nostre sofferenze personali ci ricordano che con il battesimo e la professione religiosa partecipiamo alla passione, morte e risurrezione di Cristo.

CAPITOLO VI

LA NOSTRA FORMAZIONE INIZIALE E PERMANENTE

Nessuno può entrare in questa Società se non è chiamato da Dio. Ognuno, quindi esamini se stesso e venga esaminato... Superiori vi scongiuro, non lasciate entrare nessuno che non sia chiamato da Dio. Pregate e esaminate davanti a Dio. Voi, tuttavia, che siete chiamati da Dio, indossate la veste dell'umiltà e dell'apostolato e consideratela come vostro fedele angelo custode e come richiamo alla vostra vocazione.

Reg. 1884

601 Gesù Cristo, che è venuto a fare nuove tutte le cose, ci invita a rinnovarci continuamente. Rispondiamo a questo invito attraverso una formazione iniziale e continua, mediante la quale progrediamo costantemente nell'imitazione di Cristo e nel nostro impegno per la salvezza di tutti. Perciò la formazione è di vitale importanza per ognuno di noi, come pure per il continuo sviluppo e l'efficacia della nostra Società.

602 In ogni fase della vita religiosa, la formazione ci aiuta a integrare e ad adattare alle mutevoli circostanze dei tempi gli elementi essenziali della nostra vita: l'imitazione di Cristo secondo i consigli evangelici, la preghiera, la vita comune e l'apostolato.

603 La formazione tiene conto anche dello sviluppo dell'intera personalità e promuove la sua crescita spirituale, intellettuale, psicologica e professionale.

604 Le vocazioni per la nostra Società sono un dono di Dio. Preghiamo per ottenere vocazioni e facciamo tutto il possibile per attirare candidati, consapevoli di quanto sia importante la credibilità e la testimonianza della nostra vita, come individui e come comunità.

605 La società accetta candidati capaci e desiderosi di collaborare all'adempimento della sua missione. Essa rispetta l'individualità di ognuno promovendo lo sviluppo dei suoi talenti e della sua capacità di prendere decisioni e di assumere responsabilità nella comunità. Essa aspetta dal candidato che dimostri un'adeguata maturità morale, intellettuale ed emotiva, come anche un'apertura alla vita spirituale, apostolica e comunitaria. Inoltre si osservino tutte le disposizioni delle nostre regole e del diritto comune della Chiesa.

606 La formazione iniziale comincia con la candidatura, continua con il noviziato di almeno dodici mesi e con un periodo di professione temporanea di non meno di tre anni; essa termina con la professione perpetua. Con l'emissione dei voti perpetui un membro viene definitivamente incorporato a pieno diritto alla Società.

607 Il noviziato è un periodo di introduzione alla vita religiosa salvatoriana. In un'atmosfera di riflessione e di preghiera, il novizio, sotto la guida e la direzione del maestro dei novizi, cerca di approfondire la sua conoscenza ed esperienza di Dio e di conoscere sempre meglio se stesso. Egli vive la vita comunitaria ed i consigli evangelici e viene introdotto nelle attività apostoliche. Attraverso un mutuo discernimento il novizio e la Società vagliano l'eventuale realizzazione della sua vocazione nella Società e la sua compatibilità con la vita e la missione della Società stessa. Dopo questa valutazione il novizio si prepara alla professione temporanea.

608 Il novizio fa il noviziato in una casa designata a tale scopo. In casi eccezionali il noviziato può essere fatto fuori della casa del noviziato. Per la validità del noviziato devono essere osservate tutte le norme delle nostre regole e del diritto comune ecclesiastico.

609 Il noviziato viene preceduto da un sacro ritiro di almeno cinque giorni. Il candidato è accolto nel noviziato con una semplice cerimonia. Il noviziato dura dodici mesi. In casi particolari il superiore provinciale può allungarlo fino a due anni.

610 Con la professione temporanea il membro è formalmente incorporato alla Società e si obbliga a vivere i consigli evangelici secondo le nostre regole.

611 Il periodo di professione temporanea è destinata all'approfondimento della conoscenza ed esperienza di Dio e della vita religiosa salvatoriana. Il membro assume gradatamente responsabilità all'interno della comunità e con il lavoro e lo studio si prepara ad una partecipazione sempre più piena all'apostolato di essa. In tal modo l'impegno iniziale è messo alla prova, viene rafforzato e conduce ai voti perpetui.

612 Spetta al superiore provinciale, con il voto deliberativo del suo consiglio, ammettere al noviziato e alla professione temporanea e perpetua. Ogni volta egli riceve una domanda scritta dal membro ed esamina le relazioni delle persone addette alla formazione e le osservazioni della comunità in cui il membro vive. La professione temporanea e perpetua viene ricevuta dal superiore provinciale o dal suo delegato, a nome della Società e della Chiesa.

613 La formazione permanente richiede impegno per tutta la vita. Siamo obbligati a rinnovarci continuamente. Come comunità e individui usiamo ogni opportunità e mezzo che favoriscano la nostra formazione, onde rispondere ai bisogni del mondo, della Chiesa, della comunità e di noi stessi.

614 Il superiore provinciale competente sceglie le persone adatte per la formazione iniziale e permanente, valutando soprattutto le loro capacità personali, il loro stile di vita religiosa e l'interesse che dimostrano per questo incarico. Questi membri devono essere adeguatamente preparati.

615 Il maestro dei novizi e il rettore degli scolastici devono essere professi perpetui, sacerdoti, ed avere almeno trent'anni.

616 I responsabili della formazione vengono designati dal superiore provinciale, con il voto deliberativo del suo consiglio, per un determinato periodo di tempo. Almeno una volta all'anno i responsabili della formazione devono presentare una relazione al superiore provinciale.

CAPITOLO VII

IL GOVERNO DELLA SOCIETÀ

I membri devono tenere in mente la parola dell'Apostolo: "Non servite per essere visti, come per piacere agli uomini, ma come servi di Cristo, compiendo la volontà di Dio di cuore".

Reg. 1886

IL GOVERNO IN GENERALE

701 La nostra Società, costituita per compiere una missione all'interno della Chiesa, ha l'autorità di iniziare e di guidare le attività individuali e collettive dei suoi membri e di dirigerle per il raggiungimento di questa missione. L'esercizio dell'autorità è un servizio di ricerca e di discernimento della volontà divina e di coordinamento dei nostri sforzi individuali e comunitari per il conseguimento del bene comune, promuovendo la crescita e lo sviluppo delle nostre doti.

702 I superiori nella nostra Società esercitano l'autorità, in virtù del loro ufficio, come descritto nelle nostre regole e nel diritto comune della Chiesa. È loro compito guidare, ispirare e sostenere i singoli membri e la comunità, affinché tutti maturino nel loro impegno nella vita religiosa e nell'apostolato, secondo il carisma e le regole della Società. Essi incoraggiano al dialogo e guidano la comunità nel discernimento della volontà di Dio.

703 Ogni membro integra la propria chiamata e missione con quella della Società, sotto la direzione dei suoi superiori. Egli condivide la responsabilità collaborando nella ricerca di soluzioni, assumendo un ufficio e accettando l'autorità di coloro che l'esercitano.

704 Con l'esercizio e l'accettazione dell'autorità come servizio reciproco, noi diamo testimonianza all'insegnamento e all'esempio di Gesù Cristo, che venne per compiere la volontà del Padre, per servire e non per essere servito.

705 La Società, nel suo insieme, ha le seguenti strutture di governo:

- a) il capitolo generale, che ha la suprema autorità durante il periodo di sessione;
- b) il superiore generale, che ha la suprema autorità nella Società in via ordinaria. Il superiore generale è assistito dal consiglio generale e dal sinodo generale, inteso come un consiglio generale ampliato. Il governo della Società è eseguita in conformità alle nostre regole e alle norme del diritto comune della Chiesa.

706 La partecipazione dei membri al processo di governo della Società si esercita nel modo seguente:

- a) I membri con i voti perpetui hanno voce attiva e passiva nella Società secondo le

nostre regole e il diritto comune della chiesa.

b) I membri con i voti temporanei hanno voce attiva nella comunità alla quale appartengono e nella provincia. Essi possono essere eletti come delegati al capitolo provinciale. Gli statuti provinciali contengono ulteriori specificazioni.

707 Il governo nella Società viene esercitato nel modo seguente:

a) I capitoli della Società sono composti da delegati eletti dai membri e da alcuni che occupano determinati uffici. Questi capitoli stabiliscono regole (il diritto proprio della Società), emettono ordinazioni (direttive vincolanti per un determinato periodo di mandato), raccomandazioni (orientamenti forniti su una questione particolare per un determinato periodo di mandato) e risoluzioni (esortazioni per un determinato periodo di mandato) e, in alcuni casi, eleggono i superiori ai vari livelli della Società. Inoltre hanno il diritto e possono opportunamente farne uso, di valutare l'operato di questi superiori.

b) I superiori sono responsabili dell'esecuzione delle regole, ordinazioni e direttive dei capitoli. Con senso di responsabilità essi hanno il diritto di emettere direttive e di applicare la legge nelle questioni giornaliere della Società. Essi sono responsabili di fronte alle autorità di livello superiore e ai capitoli del benessere della Società posta sotto la loro direzione.

c) Ogni membro e ogni gruppo ha il diritto di ricorrere in appello in base al direttorio generale e agli statuti provinciali. L'appello formale passa attraverso il superiore provinciale al superiore generale e quindi può passare al capitolo generale. Inoltre ogni membro ha il diritto di appellarsi alla Santa Sede.

IL CAPITOLO GENERALE

708 Il capitolo generale ha la suprema autorità interna nella Società; esso esercita tale autorità in forma collegiale.

709 Il capitolo generale costituisce per la Società un'occasione particolare per valutare, sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, la propria vita apostolica e religiosa. Il capitolo esamina lo stato della Società e dà le direttive per la sua vita e il suo apostolato nella Chiesa. Esso contribuisce pure a rinsaldare lo spirito di unità nell'ambito della Società intera. Tutte le sue deliberazioni avvengono in un'atmosfera di preghiera e di discernimento. Ci prepariamo al capitolo, eleggiamo con coscienza i delegati e sosteniamo i lavori del capitolo con le nostre preghiere.

710 Il capitolo generale ordinario elegge il superiore generale e i suoi consultori per un periodo di sei anni e provvede alla lezione degli ufficiali del generalato, secondo le prescrizioni del direttorio generale. Esso propone alla Santa Sede eventuali modifiche nelle costituzioni ed effettua di sua propria autorità modifiche nel direttorio generale. Per ambedue i casi è richiesta l'approvazione della maggioranza di due terzi. Il capitolo emana ordinazioni e direttive che promuovono la crescita e il benessere della Società.

711 Il capitolo generale ordinario viene convocato ogni sei anni dal superiore generale, il quale presiede al capitolo. Un capitolo generale straordinario viene convocato dal superiore

generale con il voto deliberativo del suo consiglio, oppure su richiesta di due terzi dei membri del sinodo generale. Per la validità di una sessione del capitolo generale si richiede che tutti i membri del capitolo generale siano stati avvisati e due terzi dei membri siano presenti.

712 Il capitolo generale è composto da:

a) membri di diritto: il superiore generale e i consultori generali; il superiore generale precedente; l'economo generale; il segretario generale e il segretario generale per le missioni se non sono consultori generali; i superiori provinciali e pro-provinciali, oppure i loro vicari, se i superiori per gravi motivi non sono in grado di intervenire; i superiori di vicariati con più di 20 membri in voti perpetui.

b) delegati eletti dalle province, dalle pro-province e dai vicariati, oppure i loro sostituti, se essi per gravi motivi sono impediti ad intervenire. I delegati devono essere professi con voti perpetui. Il numero dei delegati eletti è sempre superiore al numero dei membri di diritto.

IL SINODO GENERALE

713 Il sinodo generale è un consiglio generale ampliato con voto deliberativo e consultivo, come stabilito dal direttorio generale. Esso, con le sue deliberazioni e decisioni, promuove la collaborazione tra le province e il generalato nel periodo che intercorre tra i capitoli generali. Si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie come gruppo, oppure funziona per mezzo di un'inchiesta tra i suoi membri.

714 Il sinodo generale è composto da:

a) i membri del generalato e l'economo generale;

b) i superiori provinciali e pro-provinciali, oppure, per gravi motivi, i loro vicari.

IL GENERALATO

715 Il generalato è composto dal superiore generale e dal suo consiglio, che comprende il vicario generale e almeno altri tre consultori. Essi vengono eletti dal capitolo generale per un periodo di sei anni. Il superiore generale ed il suo consiglio entrano in carica alla data fissata dal capitolo generale. Per essere eletto superiore generale, un membro deve ottenere la maggioranza assoluta dei votanti presenti. Se in tre votazioni nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta, nella quarta e quinta votazione si fa il ballottaggio tra i due candidati (o il più vicino possibile a due) che nella terza votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti; essi non hanno voce attiva nel ballottaggio. Se nella quinta votazione il ballottaggio è alla pari, è eletto superiore generale il candidato più anziano per professione; in caso di parità il più anziano per età.

Il superiore generale emette la professione di fede alla presenza del capitolo generale, secondo il diritto comune della Chiesa.

Per l'elezione del vicario generale e degli altri consultori, il superiore generale presenta al capitolo una rosa di nomi tra i membri eleggibili. La procedura dell'elezione è descritta nel direttorio generale.

716 Il superiore generale con il suo consiglio promuove lo spirito della Società e favorisce l'unità e la collaborazione internazionale. Ha il compito di dirigere e coordinare secondo le regole le attività dell'intera Società, favorendo la crescita spirituale dei membri, rafforzando i membri e le comunità nella fedeltà allo spirito del Fondatore e incoraggiando il loro servizio nella nostra missione apostolica all'interno la Chiesa. Altri compiti specifici sono indicati nella costituzione e nel direttorio generale.

717 Il superiore generale ricopre l'ufficio più alto e ha autorità su tutte le unità, case e membri secondo le nostre regole. Esercita la supervisione di tutta la Società e vigila che tutte le unità si sviluppino in conformità con la costituzione, il carisma della nostra Società e le priorità dell'ultimo capitolo generale. Mantiene uno stretto dialogo con i superiori dell'unità e fornisce guida, supporto e direzione ove appropriato.

718 Il superiore generale deve essere un sacerdote con voti perpetui da almeno dieci anni ed avere almeno trentacinque anni di età. Può venire rieletto per un secondo mandato; ma per il terzo mandato consecutivo deve ottenere due terzi dei voti fino allo secondo ballottaggio; in caso contrario non è eleggibile alle elezioni.

719 Il vicario generale aiuta il superiore generale ed adempie i compiti a lui assegnati dal superiore generale, dal direttorio generale e dalle ordinazioni del capitolo generale. Nel caso che l'ufficio del superiore generale diventi vacante, egli lo occupa fino alla scadenza del mandato, a meno che non si tratti di destituzione. Il vicario generale esercita la stessa autorità del superiore generale, se questi non è in grado di adempiere i suoi compiti. Egli deve avere i voti perpetui da almeno dieci anni.

720 In caso di decesso o di rinuncia del superiore generale, il vicario generale subentra nell'ufficio del superiore generale. Il nuovo superiore generale emette la professione di fede davanti agli altri membri del consiglio generale, secondo il diritto comune della Chiesa.

Il nuovo superiore generale convoca una sessione straordinaria del sinodo generale, da tenersi entro tre mesi - a meno che una sessione ordinaria non sia già prevista entro nove mesi - per l'elezione di un nuovo vicario generale.

La stessa procedura viene seguita allorquando l'ufficio del vicario generale diviene vacante per decesso, rinuncia o destituzione. In caso di rinuncia del superiore generale egli presenta la sua rinuncia alla Santa Sede, secondo il diritto comune della Chiesa.

In caso di destituzione del superiore generale, il vicario generale convoca immediatamente un capitolo generale - a meno che non ne sia già fissato uno da tenersi entro nove mesi - per eleggere un nuovo superiore generale che condurrà a termine il mandato del superiore

generale destituito.

721 In caso di morte, di rinuncia o di destituzione di qualsiasi altro consultore o dell'economo generale, il superiore generale propone un sostituto e il candidato viene nominato dal superiore generale, con il voto deliberativo di tutti gli altri consultori, dopo aver consultato il sinodo generale.

722 Per un giusto ed urgente motivo, un singolo consultore generale può essere destituito dal superiore generale con il voto deliberativo dei restanti consultori, nel qual caso è richiesta la maggioranza di due terzi.

Per un giusto ed urgente motivo, l'economo generale può essere destituito dal superiore generale con il voto deliberativo del suo consiglio, nel qual caso è richiesta la maggioranza di due terzi.

Nel caso della rimozione del superiore generale si segue il diritto comune della Chiesa.

723 Il superiore generale ha bisogno del voto deliberativo del suo consiglio per:

- a) la nomina di un superiore provinciale tra i candidati proposti da una provincia, oppure la conferma di un superiore provinciale eletto dalla provincia in base all'art. 737;
- b) l'accettazione della rinuncia del vicario generale, degli altri consultori, dell'economo generale e di un superiore provinciale;
- c) la destituzione di un superiore provinciale;
- d) la nomina del segretario delle missioni, del segretario generale e del procuratore presso la Santa Sede;
- e) la concessione di dispensa dai voti temporanei e l'approvazione delle domande di dispensa dai voti perpetui che devono essere presentate alla Santa Sede;
- f) la definizione di un ricorso in appello;
- g) l'approvazione degli statuti provinciali e dei vicariati e loro modifiche;
- h) la convocazione di un capitolo generale straordinario;
- i) la fondazione o soppressione di una provincia, una pro-provincia o un vicariato oppure l'unificazione di due o più province o vicariati, dopo aver consultato le province interessate;
- j) la fondazione, il trasferimento o la soppressione di una casa per il noviziato;
- k) la concessione di un terzo mandato consecutivo di un superiore provinciale o di un superiore locale;
- l) prendere altre decisioni in conformità alle nostre regole, alle norme del diritto comune della Chiesa e alle ordinazioni del precedente capitolo generale.

Perché una decisione che richiede il voto deliberativo del consiglio sia valida, è necessario che venga approvata dalla maggioranza assoluta di quelli che hanno il diritto di voto.

724 Nei casi di partenza e dimissione di un membro di professione temporanea o perpetua, o di trasferimento di un membro di professione perpetua ad altro istituto religioso, nonché di

riammissione, si seguono le norme del diritto comune della Chiesa.

725 Il superiore generale o il suo delegato visita almeno una volta durante il suo mandato ogni unità, secondo le procedure del direttorio generale. Lo scopo principale della visita è che il superiore generale adempia alle sue responsabilità descritte negli articoli 716 e 717.

CARICHE E COMMISSIONI

726 L'economo generale, eletto secondo le norme del direttorio generale, amministra le proprietà del generalato e i fondi dei contributi versati dalle province per il sostentamento del generalato e dei progetti internazionali della Società. Inoltre egli ha tutti i diritti e doveri a lui assegnati dalle costituzioni e dal direttorio generale.

727 Il segretario generale delle missioni coordina l'opera della Società nell'adempimento dei suoi obblighi verso le missioni.

728 Il segretario generale è responsabile degli affari di segreteria del generalato, della raccolta e conservazione dei documenti, come pure della pubblicazione di informazioni riguardanti le attività internazionali della Società e destinate ai membri e al dominio pubblico.

729 Il procuratore presso la Santa Sede è l'ufficiale di collegamento del generalato e delle province della Società con le varie Congregazioni e uffici della Santa Sede, specialmente con la Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica. Fa parte del suo ufficio essere ben informato e mettere bene al corrente il superiore generale e il suo consiglio, e se necessario tutti i membri di tutte le decisioni della Santa Sede che sono importanti per la Società.

730 La Società ha delle commissioni internazionali, stabilite dal capitolo generale. È loro compito assistere il generalato, dalla cui direzione dipendono.

PROVINCE, PRO-PROVINCE E VICARIATI

731 La Società è organizzata in unità, le quale sono province, pro-province e vicariati. Il nome dell'unità è determinato nei propri statuti. Tutto ciò che nelle costituzioni e nel direttorio generale si riferisce alle province, vale anche per le pro-province, eccetto che venga stabilito diversamente.

a) Una provincia ha almeno tre comunità locali, trenta membri con voti perpetui, almeno due tipi differenti di apostolato e l'autosufficienza finanziaria per i bisogni ordinari.

b) Una pro-provincia ha almeno dodici membri con voti perpetui da cinque anni e due comunità locali.

c) Un vicariato e un'unità amministrativa di almeno sei membri in voti perpetui direttamente sottoposta al superiore generale ed il suo consiglio. I diritti e i doveri dei membri del

vicariato vengono specificati nei relativi statuti. Quando un vicariato ha meno di sei membri, il generalato facilita il suo divenire comunità di un'altra unità.

732 Una provincia o pro-provincia ha le seguenti strutture governative: un capitolo provinciale e un provincialato, che è composto dal superiore provinciale e dal suo consiglio.

733 Il capitolo provinciale, quando è in sessione, è in via straordinaria la suprema autorità della provincia.

Il capitolo provinciale viene convocato dal superiore provinciale almeno ogni tre anni.

È composto da membri di diritto: il superiore provinciale e il suo consiglio, l'economo provinciale, i superiori locali, altri ufficiali secondo gli statuti provinciali; e dai delegati eletti dalla provincia. Il numero dei delegati eletti è sempre superiore al numero dei membri di diritto.

Per la validità di una sessione del capitolo provinciale si richiede che tutti i membri siano stati avvisati e due terzi dei membri siano presenti. Il capitolo provinciale non è un corpo permanente.

Le sue funzioni sono analoghe a quelle del capitolo generale. Esso dà direttive per la vita e l'apostolato della provincia e rafforza i legami fra le comunità.

a) esamina le relazioni presentate dal superiore pro-vinciale, dall'economo provinciale e dai superiori delle comunità locali;

b) formula gli statuti provinciali o le modifiche nei medesimi con la maggioranza dei due terzi ed emana ordinazioni, stabilisce raccomandazioni e risoluzioni con la maggioranza assoluta. Modifiche di statuti e ordinazioni devono essere approvate dal superiore generale ed il suo consiglio e ad essi vengono sottoposti entro tre mesi dal capitolo provinciale;

c) elegge i delegati per il capitolo generale secondo gli statuti provinciali;

d) presenta proposte o richieste al capitolo generale;

e) studia gli atti del capitolo generale, li applica alla provincia e, se necessario, modifica gli statuti provinciali in conformità ad essi;

f) elegge il superiore provinciale in base alle proposte di tutti i membri della provincia secondo l'art. 737, salvo che egli venga eletto da tutti i membri con voce attiva della provincia o venga nominato dal generalato;

g) può proporre una lista di candidati per la carica di consultori provinciali e per altre cariche da eleggersi da tutti i membri della provincia, oppure può eleggerli secondo gli statuti provinciali.

h) adempie gli altri compiti richiesti specificati negli statuti provinciali.

734 Il provincialato è formato dal superiore provinciale, dal vicario provinciale e da almeno un altro consultore. I diritti e i doveri del provincialato sono analoghe a quelli del generalato.

Il superiore provinciale e i suoi consultori vengono scelti secondo l'art. 733f e art. 737 e gli statuti provinciali. Per essere eletto superiore provinciale un membro deve ottenere almeno la

maggioranza assoluta dei voti dei capitolari presenti. L'elezione si svolge con lo stesso procedimento dell'elezione del superiore generale (cf. art. 715).

Il superiore provinciale emette la professione di fede davanti al suo consiglio, secondo gli statuti provinciali e il diritto comune della Chiesa.

- a) Il superiore provinciale, con il voto deliberativo del suo consiglio:
 - 1) ammette i candidati al noviziato, alla professione sia temporanea che perpetua e all'ordinazione;
 - 2) nomina il maestro dei novizi e il membro responsabile della formazione iniziale;
 - 3) conferma l'elezione di un superiore locale, eletto dai membri della sua comunità, oppure nomina i superiori locali dopo aver consultato la comunità, secondo le norme degli statuti provinciali;
 - 4) prende altre decisioni secondo il diritto comune della Chiesa e gli statuti provinciali.
- b) Il superiore provinciale, con il voto consultivo del suo consiglio:
 - 1) assegna i membri alle comunità locali e ai vari rami dell'apostolato;
 - 2) assolve altri doveri richiesti stabiliti dal diritto comune della Chiesa e dalle nostre regole.
- c) Il superiore provinciale concede o nega ai membri della sua provincia la licenza di pubblicare scritti che trattano questioni di religione, di morale e della Società, secondo gli statuti provinciali e il diritto comune della Chiesa.

735 Il superiore provinciale detiene il più alto ufficio ed ha autorità sull'intera provincia. Egli anima la vita apostolica e religiosa della provincia e la crescita spirituale degli individui. Egli fomenta la comunione con la Chiesa locale, con il superiore generale e con le altre province. Si mantiene in stretto contatto con il superiore generale. Tiene aggiornato il superiore generale sugli affari della provincia e su ogni fase del processo decisionale importante che riguarda la vita della provincia.

736 I vicariati hanno le seguenti strutture di governo:

- a) Un consultore generale che viene nominato dal superiore generale per assistere il vicariato.
- b) Un superiore, un vicario e consultori che vengono nominati dal superiore generale con il voto deliberativo del suo consiglio e dopo aver consultato i membri del vicariato.

737 I superiori provinciali e pro-provinciali devono essere sacerdoti, con voti perpetui da almeno cinque anni, ed avere almeno trenta anni di età. Essi vengono eletti o nominati per un periodo di tre anni e possono essere rieletti o rinominati per un secondo e un terzo periodo consecutivo. Per un terzo periodo consecutivo gli statuti provinciali devono provvedere regolamenti ed inoltre è necessario il consenso esplicito del superiore generale secondo l'art. 723 k delle Costituzioni. Per l'elezione o la nomina di questi superiori provinciali, gli statuti provinciali devono specificare quanto segue:

- a) che i membri della provincia partecipino effettivamente alla procedura selettiva.
- b) che spetta al generalato, nominare superiore provinciale uno dei candidati proposti

dai membri della provincia, oppure confermare il superiore provinciale eletto da un capitolo provinciale o eletto da tutti i membri della provincia. In questi due casi, a seconda degli statuti provinciali, i membri della provincia propongono dei candidati per l'elezione, sottoponendoli all'approvazione del generalato. I membri, sia del capitolo che della provincia, rimangono tuttavia liberi di votare per chiunque altro considerino più adatto e che sia idoneo per legge. Il vicario provinciale deve avere la professione perpetua da almeno cinque anni.

GOVERNO LOCALE

738 Ogni comunità di sei o più membri ha una forma di governo che comprende un superiore, almeno due consultori, di cui uno è il vicario, e un economo che può essere uno dei consultori. Il superiore può essere eletto per due periodi consecutivi di tre anni, deve avere i voti perpetui da un periodo adeguato di tempo come specificato negli statuti provinciali ed essere sacerdote. Per un terzo mandato consecutivo è richiesto il benestare del superiore generale con il voto deliberativo del suo consiglio.

Il metodo di nomina o di elezione dei superiori è specificato negli statuti provinciali.

Il superiore locale emette la professione di fede alla presenza della comunità e del superiore provinciale o del suo delegato, secondo gli statuti provinciali e il diritto comune della Chiesa.

Gruppi più piccoli devono essere uniti in una comunità o aggiunti ad un'altra comunità, ma tutte le comunità devono avere un superiore locale designato a cui i membri rendono conto.

739 Il superiore locale anima la comunità, dirige e coordina le attività del gruppo e rappresenta il legame con il governo provinciale, conforme agli statuti. Il vicario lo sostituisce nelle sue attività quando è assente o impedito. L'economista locale amministra i beni della comunità in conformità agli statuti.

740 I diritti e i doveri delle comunità locali sono specificati negli statuti provinciali.

AMMINISTRAZIONE DEI BENI MATERIALI

741 La Società nel suo insieme, le singole province e le singole comunità hanno il diritto di possedere, di acquistare, di amministrare e di alienare i propri beni materiali, in conformità con le norme del diritto ecclesiastico e civile.

742 I beni della Società si dividono in quelli della Società nel suo insieme, che vengono amministrati dal generalato, e quelli delle province e delle comunità locali, amministrati da loro stesse. Gli statuti provinciali specificano i diritti e i doveri delle comunità locali.

743 Ogni livello amministrativo è responsabile dei propri affari finanziari e delle relative conseguenze, tenendo presente i principi di solidarietà:

- a) tutte le province danno un contributo annuo al generalato per consentirgli di adempiere i suoi impegni;
- b) il generalato non può ipotecare o alienare i beni di una provincia o di una comunità locale senza l'approvazione scritta del superiore provinciale e del suo consiglio;
- c) le singole comunità locali sono obbligate a sopperire con i loro beni ai bisogni dell'intera provincia.

744 A tutti i livelli amministrativi gli economi amministrano i beni materiali sotto la direzione dei superiori e dei loro consigli. In materia finanziaria essi devono essere consultati, nel caso non facciano parte del consiglio. Non possono trattare alcun affare che appartiene all'amministrazione straordinaria senza il consenso del superiore. Essi devono informare accuratamente il loro superiore e i consultori su tutte le questioni finanziarie. L'economista di un livello amministrativo superiore ha il diritto di ispezionare l'amministrazione dei beni materiali di un livello amministrativo inferiore; egli comunica eventuali problemi ai suoi superiori.

745 Tutti i livelli amministrativi amministrano i loro beni con un riconosciuto sistema di contabilità che soddisfi i requisiti delle leggi ecclesiastiche e civili.

CAPITOLO VIII

LE NOSTRE REGOLE: LORO SCOPO, OBBLIGO E INTERPRETAZIONE

I membri devono leggere frequentemente e attentamente le regole della Società. Essi devono tenerle in grande considerazione, rendersele familiari e fare spesso l'esame di coscienza sull'osservanza delle singole regole.

Reg. 1891

801 La Società ha delle regole che descrivono la sua natura e il suo scopo in conformità sia al carisma e agli ideali del Fondatore che alla tradizione della Società medesima. Queste regole ci aiutano a conservare unità e spirito nella nostra dedizione a Dio per il servizio apostolico. Esse seguono fedelmente le direttive della Chiesa e sono adattabili ai tempi.

a) Le costituzioni sono la nostra regola fondamentale che comprende i principi evangelici della nostra vita religiosa salvatoriana e le strutture basilari della nostra Società; esse vengono emanate dal capitolo generale e approvate dalla Santa Sede.

b) Il direttorio generale contiene le necessarie applicazioni generali delle costituzioni; esso viene emanato e approvato dal capitolo generale.

c) Gli statuti provinciali contengono norme specifiche che corrispondono ai bisogni dei tempi e dei luoghi. Devono essere in armonia con i principi e le norme generali contenuti nelle costituzioni e nel direttorio generale. Devono anche rispettare l'unità internazionale e contenere provvedimenti per la propria periodica rivalutazione e revisione. Vengono emanati dal capitolo provinciale e approvati dal generalato.

802 Ogni membro deve riconoscere il Romano Pontefice come suo supremo superiore e obbedirgli, anche in virtù del voto; deve rispettare il diritto comune della Chiesa e tutte le direttive della Santa Sede riguardanti i religiosi e osservare le regole della Società.

803 Perché le nostre regole siano efficaci, dobbiamo conoscerle, meditarle e metterle in pratica. Sono la guida per la nostra vita; tuttavia l'amore di Dio e del prossimo ci chiama ad un servizio oltre la lettera della regola scritta.

804 Le norme contenute nelle nostre regole ci obbligano, in conformità alla nostra professione religiosa, fintantoché nessuna esigenza superiore, dettata dall'amor di Dio e del prossimo, ci obbliga ad agire diversamente.

805 Per quanto riguarda la disciplina, i superiori, entro i limiti della loro competenza, possono, per giuste ragioni, dispensare per un determinato periodo di tempo da singole prescrizioni delle nostre regole.

806 Il superiore generale ha l'autorità di interpretare in prima istanza la costituzione e le altre leggi della nostra Società. Se la mancanza di chiarezza persiste, l'interpretazione autentica della costituzione spetta alla Santa Sede. In altri casi, l'organo legislativo che ha emanato la legislazione è il suo autentico interprete.